

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD  
-III Sezione Civile-**

nella persona del giudice, dott. A. S. Rabuano, ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

Nel processo n. omissis/2016 R.G. vertente tra le seguenti parti:

MUTUATARI

**E**

*Attrici*

BANCA

*Convenuta*

**FATTI RILEVANTI E RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE**

1. Con atto di citazione, notificato in data 17.10.2016 MUTUATARI convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli Nord in Aversa, la BANCA deducendo che in data 27 maggio 2009 avevano stipulato contratto di mutuo ipotecario n. omissis repertorio n. omissis per Notaio omissis con la BANCA.

Precisavano che il contratto prevedeva la concessione di € 192.000,00 da restituire in 300 rate mensili al tasso fisso nominale annuo del 5,25%, e con tasso di mora pari al tasso contrattuale in vigore al momento della mora + 1,50%, I. S.C./T.A.E.G. 5,74%.

Gli attori deducevano che dalla perizia di parte effettuata dalla Dott.ssa (omissis) era emerso che il tasso complessivo applicato era pari a 6,904%, senza la maggiorazione di mora superando fin dall'origine della stipula del contratto il Tasso Soglia Usura in vigore nel periodo.

Nel formulare le proprie conclusioni, le attrici domandavano al Tribunale di Napoli Nord di accertare la nullità del contratto di mutuo e per l'effetto dichiarare non dovuto alcun interesse e disporre il pagamento, per le rate ancora in scadenza, della sola quota capitale al netto di ogni interesse e di condannare parte convenuta alla restituzione degli interessi corrisposti nella misura da accertare tramite CTU.

La BANCA si costituiva in giudizio, contestava le deduzioni di parte attrice e chiedeva il rigetto della domanda.

Svoltasi l'istruttoria, nel corso dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 28 marzo 2019 il giudice invitava le parti a discutere oralmente e depositava la presente sentenza.

2. La domanda formulata dagli attori è infondata.

2.1. L'art. 1815 c.c. dispone che: *“Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell'art. 1284 c.c.. 2. Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”*.

La questione che deve essere esaminata è se il legislatore con la locuzione “*Sono convenuti interessi usurari*” preveda una fattispecie perfettamente coincidente sotto il profilo soggettivo e oggettivo con il fatto di reato descritto dall’art. 644 co. 1 c.p. ovvero preveda una fattispecie, cioè la pattuizione di interessi usurari, che riprende esclusivamente l’elemento oggettivo del reato e, precisamente, la stipula convenzionale di interessi che superino il tasso soglia.

Il problema di teoria generale che deve essere esaminato preliminarmente concerne i rapporti tra diritto civile e diritto penale e, precisamente, il fenomeno di convergenza tra le norme di diritto privato che regolano la materia contrattuale e le norme incriminatrici che prevedono fattispecie in cui un elemento costitutivo è rappresentato dal contratto. Di seguito, assume rilevanza problematica il canone interpretativo che deve essere applicato quando una norma di diritto privato riprenda nella descrizione della fattispecie un elemento previsto dalla norma penale.

Per quanto concerne la prima questione, il tribunale, condividendo l’impostazione teorica della dottrina che ha studiato più attentamente il rapporto tra diritto civile e diritto penale, rileva, sul piano della teoria generale, che tra norma penale e norma civile è riscontrabile il fenomeno del concorso reale di norme che possono essere in rapporto di specialità reciproca. In particolare, la norma civile può prevedere quale fattispecie cui collegare un determinato rimedio o una determinata sanzione esclusivamente l’accordo vietato ovvero elementi ulteriori rappresentati dal comportamento tenuto da una delle parti nella fase delle trattative, dalla esecuzione del programma negoziale, dall’elemento soggettivo che connota il comportamento di una delle parti.

In questi casi appaiono congiuntamente applicabili le norme dei due rami dell’ordinamento: trattandosi di norme che colgono il fatto sotto differenti profili, ricollegandovi effetti di diversa specie, si tratta di un concorso reale di disposizioni normative in base al principio dell’integrale valutazione giuridica del fatto.

La autonomia tra diritto civile e diritto penale, la necessità di adottare criteri interpretativi diretti a garantire la realizzazione delle finalità previste dalla norma di diritto privato impone di ritenere, nel caso di concetti penalistici ripresi dalle norme di diritto civile, di verificare preliminarmente il significato attribuito al concetto dalla norma penale, successivamente lo stesso concetto richiamato nella norma di diritto privato deve essere modulato, ampliando o restringendone l’ambito applicativo, in senso funzionale rispetto alle finalità perseguite dalla norma civilistica.

Tanto premesso, il tribunale ritiene che l’art. 1815 co. 2 c.c. con la locuzione “Se sono convenuti interessi usurari” ha riguardo alla realizzazione della fattispecie di reato sanzionata dall’art. 644 co. 1 c.p. comprendente l’elemento soggettivo e oggettivo dell’usura.

Invero, la finalità perseguita dal legislatore con la disposizione in esame è di neutralizzare sul piano civilistico gli effetti dell’usura prevedendo con la nullità della pattuizione degli interessi in misura superiore al tasso soglia e la *non debenza* di interessi la sanzione civile indiretta della conversione del contratto di mutuo a titolo oneroso in contratto di mutuo a titolo gratuito.

Sul piano teorico le sanzioni civili indirette sono misure predisposte dal legislatore per proteggere, contestualmente, interessi di natura generale e particolare, nel caso in esame, la volontà legislativa è di tutelare l’interesse pubblico al corretto funzionamento del mercato del credito e l’interesse del singolo rappresentato dalla libertà di autodeterminazione negoziale e dall’integrità del suo patrimonio.

La previsione normativa di una sanzione presuppone necessariamente la valutazione dell'elemento psicologico con il quale è compiuto il comportamento contrario alla legge, quindi, la previsione dell'art. 1815 co. 2 c.c. della sanzione rappresentata dalla conversione del contratto di mutuo a titolo oneroso in contratto di mutuo a titolo gratuito, prescrive la consapevolezza e la volontà del soggetto mutuante di applicare un tasso di interesse usurario.

In definitiva, l'art. 1815 co. 2 c.c. con la formula sintetica “*se sono convenuti interessi usurari*” richiama la fattispecie delineata dall'art. 644 c.p.c. e, precisamente, sia l'elemento oggettivo rappresentato dalla pattuizione usuraria, sia l'elemento soggettivo, costituito dalla consapevolezza e volontà della natura usuraria del tasso di interesse programmato con il contratto comminando, per il comportamento doloso, la sanzione della conversione del contratto di mutuo feneratizio in mutuo gratuito.

Il tribunale ritiene, inoltre, che l'art. 644 co. 1 c.p. sanziona penalmente la stipula di un contratto che preveda l'esecuzione di prestazioni di interessi che incidano negativamente sul regolare funzionamento del mercato del credito perché idonei a determinare un aumento esponenziale del debito e che sia espressione dell'approfittamento da parte del creditore della situazione di inferiorità economica della controparte.

Presupposto della condotta della fattispecie è la situazione di inferiorità economica di uno dei due contraenti.

È stato sottolineato in dottrina che l'elemento in esame, sebbene non indicato espressamente dalla norma penale, sia un dato costitutivo della fattispecie tenuto conto che, opinando in senso contrario, si applicherebbe la norma penale nei casi in cui non vi è lesione della libertà di autodeterminazione del singolo soggetto e quando l'atto negoziale è espressione dello spirito di liberalità ovvero di un interesse economico di chi si obbliga a eseguire una prestazione sproporzionata.

Inoltre, è stato sottolineato, in forza del principio di unitarietà dell'ordinamento giuridico e di non contraddizione, che lo stesso ordinamento non può autorizzare qualunque negozio sorretto da intento di liberalità e al contempo incriminarli quali delitti di usura sulla base della meramente formale usurarietà legale della prestazione.

L'interpretazione del tribunale è corroborata dalla tipologia del bene giuridico primario tutelato dalla norma penale che è la libertà negoziale e il patrimonio del mutuatario come si evince dalla collocazione del delitto di usura nel Titolo XIII del c.p. e dall'osservazione che esso non è stato spostato nel Titolo VI o nel T.U. sulle leggi in materia bancaria e creditizia.

Peraltro, la clausola di riserva “*fuori dei casi preveduti dall'art. 643*” aggancia il reato di usura ai reati patrimoniale previsti dalle norme precedenti e conferma l'omogeneità tra usura e convenzione di incapaci caratterizzate dalla situazione di inferiorità della vittima.

L'elemento in esame, l'approfittamento della situazione di difficoltà economica della vittima, non può ritenersi oggetto di una presunzione *iuris et de iure* ma solo relativa desumibile dal superamento del tasso usurario *ex lege* e anche dalla conoscenza dello stesso tasso usura.

Invero seguendosi la tesi secondo cui il legislatore con l'art. 644 co. 1 c.p. presuma in modo assoluto la situazione di inferiorità economica del debitore si dovrebbe configurare il reato in esame nel caso di atti di liberalità in cui il soggetto accetti il tasso usurario *ex lege* per una sua libera determinazione e motivazione.

*Sentenza, Tribunale di Napoli Nord, Giudice A.S. Rabuano, n. 1903 del 1 luglio 2019*

Logico corollario è che la norma civile, richiamando con la formula sintetica “*se sono pattuiti interessi usurari*” tutti gli elementi soggettivi e oggettivi della fattispecie criminosa, prescrive la sanzione della conversione contrattuale come conseguenza dell’approffittamento della situazione di difficoltà economica del mutuatario.

In conclusione, il tribunale ritiene che l’art. 1815 co. 2 c.c. prevede la stessa fattispecie sanzionata dall’art. 644 co. 1 c.p., quindi, è necessario per l’applicazione della sanzione civile indiretta ivi prevista sia l’elemento soggettivo della consapevolezza e volontà di applicare il tasso usurario sia l’approffittamento dello stato di difficoltà economica della parte mutuataria sia la previsione del tasso usurario.

2.2. Tanto premesso sul piano delle norme e dei principi applicabili, il tribunale ritiene che la domanda di parte attrice debba essere rigettata.

Gli istanti non hanno allegato e dimostrato i fatti costitutivi della pretesa, in particolare, l’elemento soggettivo della fattispecie delineata dall’art. 1815 co. 2 c.c. rappresentato dal dolo della banca convenuta in ordine alla natura usuraria del tasso di interesse fissato con il contratto di mutuo, e lo stato di bisogno in cui gli stessi si sarebbero trovati alla data di stipula dell’atto.

Conseguentemente, non essendo stati allegati gli elementi costitutivi della domanda diretta a ottenere l’accertamento del carattere usurario dei tassi applicati, la stessa deve essere rigettata.

3. Il tribunale, in applicazione dell’art. 91 c.p.c. condanna MUTUATARI a pagare alla Banca, a titolo di rimborso delle spese processuali la somma di euro 2.500,00 oltre spese generali, Iva e Cassa come per legge.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Napoli Nord pronunciandosi definitivamente sulla domanda proposta da MUTUATARI rigetta la domanda; condanna MUTUATARI a pagare alla Banca, a titolo di rimborso delle spese processuali la somma di euro 2.500,00 oltre spese generali, IVA e Cassa come per legge; pone definitivamente il compenso in favore del dott. OMISSIS, pari a euro 2.597,99 per onorario oltre cassa di previdenza ed IVA come per legge, a carico di MUTUATARI.

Aversa, 27 giugno 2019

Il Giudice  
Dott.A.S. Rabuano

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell’aspetto grafico, con l’eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*